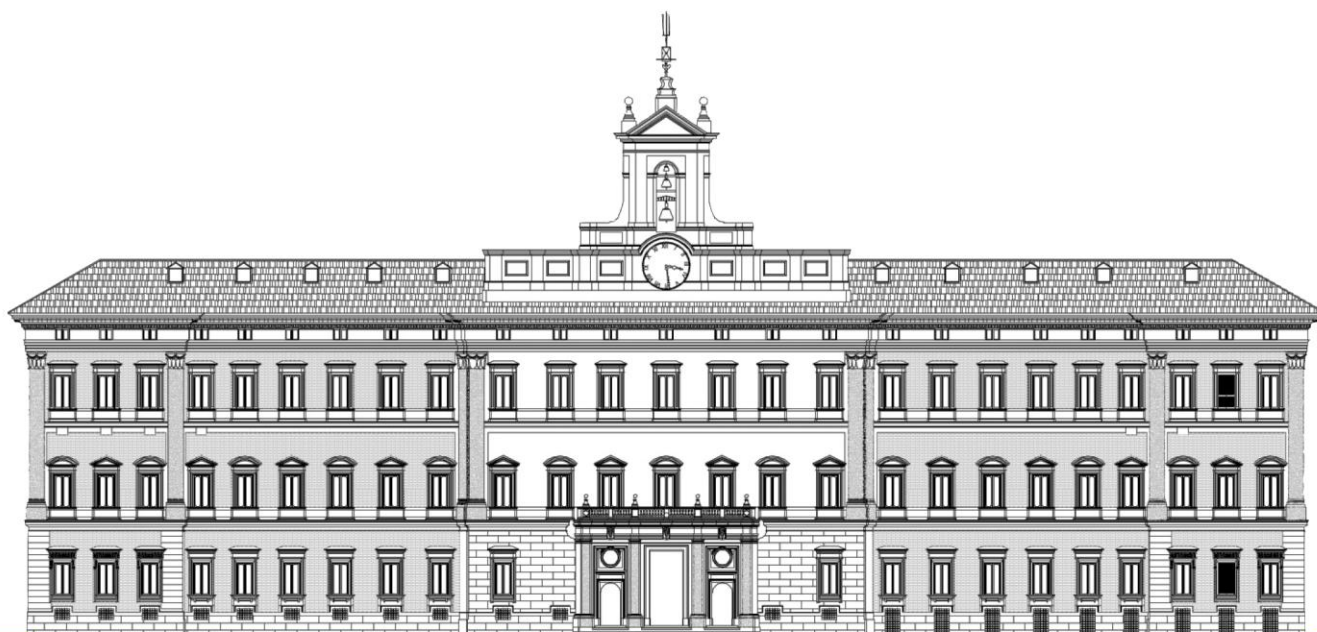




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3043-A

Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei
procedimenti civili e penali a seguito del crollo
dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano

(Conversione in legge del DL n. 127 del 2026)

N. 512 – 8 settembre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3043-A

Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei
procedimenti civili e penali a seguito del crollo
dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano

(Conversione in legge del DL n. 127 del 2026)

N. 512 – 8 settembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

 066760-2174 / 066760-9455 –  bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

 066760-3545 / 066760-3685 –  com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1 E 2.....	- 4 -
MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE, CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3043-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Maschio (FDI)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.

Il provvedimento, assegnato in sede referente alla II Commissione (Giustizia), è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame, la medesima Commissione, prima di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, ha introdotto nel testo del provvedimento alcune correzioni di forma¹. Il provvedimento si trova ora quindi all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Cfr. la seduta, in sede referente, del 5 agosto 2026.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale, clausola di invarianza finanziaria

Le norme dispongono il rinvio d'ufficio, a data successiva al 30 settembre 2026, delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano (articolo 1, comma 1).

Viene, inoltre, previsto che per il predetto intervallo temporale siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto² dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano (articolo 1, comma 2).

Vengono altresì individuati i procedimenti, connotati da urgenza o da esigenze di tutela non differibili, ai quali non si applicano il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini di cui ai precedenti commi e, inoltre, viene escluso che la sospensione dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari operi nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e di terrorismo (articolo 1, commi 3 e 4).

Viene quindi stabilito che, nei procedimenti penali di cui ai commi 1 e 2, sono inoltre sospesi per lo stesso periodo il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare e quelli delle altre misure coercitive e interdittive³ (articolo 1, comma 5).

Viene, inoltre, disposto che, ai fini del computo della durata ragionevole del processo⁴, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1, non si tenga conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026 e, nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2, non si tenga conto del periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 (articolo 1, comma 6).

Le disposizioni in commento si applicano in deroga agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3 e 4 della legge n. 742 del 1969, concernenti la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (articolo 1, comma 7).

Le norme dispongono, infine, che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 2).

² I termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, i termini di durata della fase delle indagini preliminari e, in genere, tutti i termini procedurali.

³ Di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

⁴ Di cui all'articolo 2 della legge n. 89 del 2001, recante la previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni in esame e, per quanto concerne i profili finanziari, afferma che le medesime rivestono carattere esclusivamente funzionale e organizzativo e che, come previsto all'articolo 2, le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame contengono misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile, avvenuto in data 16 luglio 2026, in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. A tal fine, viene disposto il rinvio d'ufficio, a data successiva al 30 settembre 2026, delle udienze civili e penali fissate presso il tribunale di Bolzano nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026, prevedendo, tra l'altro, che, per il predetto intervallo temporale, siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano, e individuando i casi, concernenti procedimenti caratterizzati da urgenza intrinseca o indifferibilità, per i quali non operano le predette sospensioni di termini (articolo 1). Il provvedimento risulta corredato di una specifica clausola di neutralità finanziaria (articolo 2).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, concordando con la relazione tecnica in merito al carattere funzionale e organizzativo delle disposizioni commento che risultano corredate di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 2 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.